



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

## Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO e le OPERAZIONI CORRELATE parte I



Dott.a Sara Chendi - Dirigente Veterinario - AUSL Ferrara - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

31 maggio 2013 - Polo formativo - Via Comacchio 296 - Ferrara



# Motivazioni

## ARMONIZZARE

i trasporti in modo che

- ✓ gli Stati membri durante gli scambi si comportino allo stesso modo
- ✓ gli animali provenienti da Paesi Terzi siano trasportati alle medesime condizioni di quelli UE

## ELIMINARE

gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e

## CONSENTIRE

il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato

Fonte

DG SANCO - Relazione della Commissione sull'impatto del Regolamento (CE) 1/2005




Ogni anno un gran numero di animali vivi è trasportato tra gli Stati membri e verso/da Paesi terzi.

Si calcola che nel 2009 siano stati trasportati

**37 milioni** di **BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI ED EQUINI**  
e  
oltre **un miliardo** di capi di **POLLAME**

I dati sugli scambi intra-CEE e le importazioni/esportazioni mostrano che il **NUMERO COMPLESSIVO** di animali vivi trasportato è stato più o meno lo stesso nel 2005 e nel 2009.




Esistono però alcune divergenze tra le specie:

è diminuito del 17% il numero di **EQUIDI** trasportati per oltre  
24 ore

è aumentato del 70% il numero dei **SUINI** trasportati

Il numero complessivo delle **PARTITE** di animali vivi trasportati è  
aumentato del 27% , in modo particolare quelle di equidi (+ 31%):  
riduzione del numero medio di animali trasportati per automezzo



La "nuova" normativa ha tenuto conto degli errori del passato:

- ✓ Ogni Stato membro aveva una sua normativa
- ✓ Le autorizzazioni erano diverse o inesistenti
- ✓ Il personale che trasportava gli animali spesso non aveva una formazione professionale riguardo i temi del benessere o tale formazione era fornita in modo diverso a seconda dello Stato
- ✓ Non c'era collegamento fra le norme riguardanti i periodi di guida e riposo dei conducenti e quelli di trasporto e riposo degli animali
- ✓ Le infrazioni avvenute in altri Stati non erano conosciute per uno scarso scambio di informazioni



Gli Stati membri non hanno trovato un accordo su una regolamentazione più rigida riguardo ai **tempi di trasporto** ed alla **densità di carico**:

questi due aspetti sono stati esclusi fino a che non si disporrà di ulteriori esperienze al riguardo;

sono riproposti nel Regolamento come nella vecchia normativa



## NOVITA': Estensione delle responsabilità

**Il trasporto di animali coinvolge non solo i trasportatori ma anche altre figure quali:**

- gli ALLEVATORI
- i COMMERCIANTI
- Gli ADDETTI dei CENTRI DI RACCOLTA
- Gli ADDETTI dei MACELLI

**Determinati obblighi in materia di benessere degli animali vengono ESTESI a qualsiasi operatore coinvolto nel trasporto di animali**

## Campo di applicazione

*Si applica:*

al TRASPORTO DI ANIMALI  
VERTEBRATI VIVI

nell'ambito della CE

e

ai CONTROLLI sulle partite  
che entrano/ escono nel/  
dal territorio della CE







## Non si applica:

- ✓ al trasporto di animali **NON** in relazione con un'attività economica  
(Il trasporto a fini commerciali non è solo quello che porta ad uno scambio immediato di denaro, beni o servizi, ma è anche quello che mira a produrre direttamente o indirettamente un profitto)
- ✓ al trasporto di animali direttamente verso cliniche o ambulatori veterinari in base al parere di un veterinario

# Casi particolari

Per i trasporti effettuati dagli **ALLEVATORI**

- ✓ con veicoli agricoli o propri mezzi di trasporto per la transumanza stagionale
- ✓ per il trasporto dei propri animali con propri mezzi per una distanza inferiore a 50 Km dall' azienda

si applicano solo gli **ARTICOLI 3 e 27** del Regolamento



# Casi particolari

Ogni trasporto esercitato  
**per conto proprio**  
da 50 a 65 km per gli  
allevatori

fino ad un max di 65 Km per i  
**commercianti**

deve avvenire nel rispetto  
dell'**art. 3** e delle  
specifiche tecniche  
dell'**allegato I**





# DEFINIZIONI

VIAGGIO: l'intera operazione di **trasporto** dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio

***trasporto***

Il **movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico**, trasferimento e riposo, **fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione**

T  
R  
A  
S  
P  
O  
R  
T  
O



Fase "pre-trasporto":  
movimentazione e carico



Fase di trasporto (viaggio  
vero e proprio)



Fase "post-trasporto":  
sosta sull'automezzo e  
scarico





## LUOGO DI

### PARTENZA

Luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta, a condizione che sia stato stabulato **48** ore prima

### DESTINAZIONE

L'animale è scaricato dal mezzo di trasporto

Sistemato per **48** ore

macellato

### RIPOSO O TRASFERIMENTO

Qualsiasi sosta, con o senza scaricamento, anche per il cambio del mezzo di trasporto - escluso il luogo di destinazione

# DEFINIZIONI

**trasportatore**

Persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi

**guardiano**



Persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante il viaggio

**CONDUCENTE**

**detentore**

Persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea

**organizzatore**


- 1) Trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio
- 2) Persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore
- 3) Persona che firma la sezione 1 del giornale di viaggio (lungo viaggio)

**Art. 3 Condizioni generali per il trasporto di animali**

**NESSUNO E'  
AUTORIZZATO A  
TRASPORTARE (o far  
trasportare)  
ANIMALI in  
condizioni tali da  
ESPORLI a LESIONI  
o SOFFERENZE  
INUTILI**








Inoltre

- a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie a ridurre al minimo la **DURATA** del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- b) gli animali sono **IDONEI**;
- c) i **MEZZI di TRASPORTO** sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- d) le **strutture di CARICO e SCARICO** devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;



- e) il **PERSONALE** che accudisce gli animali è formato o idoneo a tal fine ed espleta i propri compiti senza violenza e senza usare alcun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto è effettuato **SENZA INDUGIO** verso il luogo di destinazione e le condizioni di **BENESSERE** degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- g) agli animali è garantito un sufficiente **SPAZIO** e un' **ALTEZZA** sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- h) **ACQUA, ALIMENTI** e **RIPOSO** sono offerti agli animali a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

# Documentazione di trasporto: Modello 4 ai sensi del DM 16/05/2007

**D) TRASPORTO**

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale).....  
 Sito in ..... Comune di.....  
 Conduttore del mezzo di trasporto..... Marca .....

**Targa motrice** ..... **Targa rimorchio** .....

Autorizzazione al trasporto di animali n°.....rilasciata il .....

Garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.  
 Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30/09/2002) il .....

**Data**..... **Ora di partenza**..... **Durata prevista del viaggio**.....

Il trasportatore.....

MINISTERO ITALIANO  
 AGENZIA SANITARIA DI FERRARESE

**DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI** (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30/09/2002)

**A - IDENTIFICAZIONE**

Il sottoscritto..... in qualità di..... degli animali della  
 Azienda alla (S.p.A.)..... Comune di..... Prov.....  
 nel comune..... regione/prov. (A.B.U.) n°..... di..... attività che i seguenti animali

specie	categoria	n°	partenza/arrivo di certificazione degli animali e condizioni

**B - DICHIARAZIONE PER IL MACELLO**

Indicare come sono gli animali destinati alla macellazione:

1)  sono stati trattati o sottoposti ad interventi di cui è tenuto l'registro  
 a)  nei 30 giorni precedenti la data indicata  dalla nascita  
 b)  non sono stati  sono stati sottoposti a trattamenti con i seguenti antibiotici di cui è tenuto il registro (art. 1 del D.L. n. 27/01/1992, n. 118)  
 c)  non sono stati  sono stati sottoposti a trattamenti con i seguenti antibiotici macellanti  
 d)  non sono stati  sono stati sottoposti a trattamenti con i seguenti antibiotici macellanti

2) sono stati sottoposti a periodi tempi di sospensione per i trattamenti con prodotti di cui è tenuto il registro, al punto n. 2  
 a)  senza tenere il registro (solo per animali da macellazione) o con il registro di cui è tenuto il registro (per animali da macellazione) con i seguenti dati: (art. 10 del D.P.R. 30/09/2002)

**C - DESTINAZIONE**

Gli animali sono destinati a:  macellazione  macello  macello  scarto di carni  altro  
 del tipo..... Comune di..... Prov.....  
 Assi.....

**D - TRASPORTO**

Indicare come vengono trasportati:  
 da..... Comune di..... Prov.....  
 a favore del trasporto di.....  
 a)  sono stati sottoposti a trattamenti con i seguenti antibiotici di cui è tenuto il registro (art. 1 del D.P.R. 30/09/2002)  
 b)  sono stati sottoposti a trattamenti con i seguenti antibiotici macellanti

**E - ATTESTAZIONE SANITARIA**

Il sottoscritto attesta di aver visitato gli animali di cui sopra nel corso dell'attività di cui è tenuto il registro (art. 10 del D.P.R. 30/09/2002) e di aver constatato che gli animali suindicati sono stati sottoposti ai trattamenti di cui è tenuto il registro (art. 10 del D.P.R. 30/09/2002) e che gli animali suindicati sono stati sottoposti ai trattamenti di cui è tenuto il registro (art. 10 del D.P.R. 30/09/2002)

specie	categoria	n°	partenza/arrivo di certificazione degli animali e condizioni

Il sottoscritto attesta di aver visitato gli animali di cui sopra nel corso dell'attività di cui è tenuto il registro (art. 10 del D.P.R. 30/09/2002) e di aver constatato che gli animali suindicati sono stati sottoposti ai trattamenti di cui è tenuto il registro (art. 10 del D.P.R. 30/09/2002) e che gli animali suindicati sono stati sottoposti ai trattamenti di cui è tenuto il registro (art. 10 del D.P.R. 30/09/2002)

Disegnare  Prevedere  Altro Sanitario

Assi.....

**AGENZIA SANITARIA DI FERRARESE** Serie n. **03960**


## Articolo 5 Obblighi di pianificazione

I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto ed assicurano informazioni sulla:

- ✓ programmazione del trasporto
- ✓ esecuzione del trasporto
- ✓ completamento del viaggio

Inoltre coordinano le diverse parti del viaggio tenendo conto anche delle condizioni climatiche





**Trasportatore:** nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un' **AUTORIZZAZIONE** rilasciata da un' A.C.

**COPIA** dell'autorizzazione è esibita all' Autorità Competente allorchè si trasportano animali

Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151: prevede una sanzione da 200 a 600 euro al conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o **COPIA CONFORME** a bordo; il trasportatore è obbligato in solido per il pagamento della sanzione.



# AUTORIZZAZIONI

**TIPO 1** - valida solo per viaggi brevi (< 8 h - < 12 h su territorio nazionale)

**TIPO 2** - valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi (> 8 h - > 12 h - nazionali)



## Requisiti per l'autorizzazione dei trasportatori

- **RESIDENZA** nello Stato membro in cui si chiede l'autorizzazione
- disporre di **PERSONALE, ATTREZZATURE e PROCEDURE OPERATIVE** sufficienti ed appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del Reg.
- **CERTIFICATI D'IDONEITA'** validi per conducenti/guardiani
- Non aver commesso **GRAVI INFRAZIONI** della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di richiesta (a meno che non dimostri di avere preso tutte le misure necessarie ad evitare ulteriori infrazioni)



**Trasporti di lunga durata**

**Trasporti brevi**

↓ ↓

**Autorizzazioni valide 5 anni**  
**Attribuzione numero unico nello Stato membro**  
**Autorizzazione nella lingua ufficiale + in inglese**

**Per i lunghi viaggi: CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL  
MEZZO DI TRASPORTO**  
**(validità 5 anni)**





## ***REQUISITI AGGIUNTIVI*** per l'autorizzazione di tipo 2

- **PROCEDURE** che consentano di tracciare e registrare i movimenti degli automezzi e di contattare i conducenti
- Dotarsi di **PIANI D'EMERGENZA**
- **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** per tutti i mezzi di trasporto adibiti ai lunghi viaggi (art. 7 l'omologazione viene rilasciata previa ispezione)

